RG 3741/19
Ord N. 401/19
CROM. 10380/19

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

Il Giudice di Pace Avv. Renata Zaffanella

Nel procedimento promosso da contro la Prefettura di Padova avente ad oggetto l'annullamento del decreto di espulsione n. A11/253122 della Prefettura di Padova notificato il 7.6.2019,

a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 29.10.2019

visti gli atti del processo;

rilevato che il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Padova;

rilevato che la Corte di Cassazione afferma: "Merita di essere ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il provvedimento di espulsione è provvedimento obbligatorio a carattere vincolato sicchè il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l'esistenza, al momento dell'espulsione dei requisiti di legge che ne impongono l'emanazione ... Il giudice dell'espulsione è tenuto solo a verificare la carenza di un titolo che giustifichi la presenza del ricorrente sul territorio nazionale non anche la regolarità dell'azione amministrativa svolta al riguardo, le cui carenze non possono essere dedotte come motivo di impugnazione dell'espulsione. .... ." (Cass. Sez. Un. n. 22217 del 16.10.2006) ribadita da altra sentenza :" In via generale l'opposizione al provvedimento di espulsione dello straniero non introduce un giudizio impugnatorio di un atto dell'Autorità, ma sottopone al giudice dei diritti la verifica delle condizioni per l'adozione della misura espulsiva ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, e, per quel che occupa, dell'assenza di divieti di espulsione (cfr cass. 200926418). (Cass. n. 15315 del 24.6.2010)

rilevato che il provvedimento emanato dal Prefetto di Padova fa riferimento chiaramente alla situazione del ricorrente che è entrato in Italia sottraendosi ai controlli quindi alla sua posizione di irregolarità nel territorio italiano e tale motivazione consente da sola a giustificare l'emissione del provvedimento. Infatti l'ingresso dello straniero extracomunitario in Italia avviene con le modalità e condizioni previste dall'art. 4 T.U.: occorrono il passaporto o un documento equipollente e il visto di ingresso. (Consiglio di Stato del 17.01.2002 n.238) Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero

ritenuto pertanto l'ingresso del ricorrente è irregolare e che questo determina necessariamente l'emissione del decreto di espulsione che è un atto dovuto del Prefetto e quindi normalmente privo di una motivazione specifica diversa dalla irregolarità della presenza;

rilevato che nei confronti del ricorrente esistono : la decisione di revoca della domanda da parte della Commissione per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia in data 27.3.2014

rilevato che il ricorrente ha reiterato la domanda presso la Commissione Territoriale di Trieste che dichiarato il ricorso inammissibile in data 11.1.2019 ;

rilevato che il ricorrente ha impugnato quest'ultima decisione della Commissione Territoriale avanti il Tribunale di Trieste con ricorso del 25.7.2019

rilevato che non è stata prodotta documentazione attestante la regolare notifica della decisione della Commissione Territoriale al ricorrente in particolare la data esatta della suddetta notifica e che è stata rinotificata la suddetta decisione della Commissione Territoriale di Trieste al difensore Avv. Pernechele in data 15.7.2019

rilevato che recentemente la Corte di Cassazione ha stabilito: " il seguente principio di diritto: "Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4, comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 1, lett. b) e b bis), e art. 29. E' di conseguenza vietata l'espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto". (Cass. n. 13891 del 22.5.2019)

rilevato pertanto che non è stato provato il rispetto dei termini per l'impugnazione così come stabilito dal principio di diritto della sopraindicata sentenza della Corte di Cassazione

ritenuto che tale eccezione è assorbente e quindi preclude ogni altra considerazione sulle ulteriori eccezioni e motivi pertanto va accolto il ricorso

ritenuto la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese di giudizio in considerazione della recente sentenza

P.Q.M.

ACCOGLIE

il ricorso e annulla il decreto di espulsione n. A11/253122 emesso dal Prefetto di Padova e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio .

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Padova lì 21.11.2019

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 25 NOV. 2019